II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1969

relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo per talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(69/392/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

visto il regolamento (CEE) n. 2111/69 del Consiglio, del 28 ottobre 1969, che proroga per la Repubblica federale di Germania il periodo di sospensione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 653/68 [1], in particolare l'articolo 1,

vista la domanda del governo della Repubblica federale di Germania del 27 ottobre 1969, precisata ulteriormente nella lettera del 30 ottobre 1969,

considerando che, conformemente alla decisione della Commissione del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia a favore dell'agricoltura tedesca [2], detto Stato membro può aumentare del 9,29 % i prezzi di intervento o di acquisto e, in una misura che sarà definita dalla Commissione, gli altri importi da pagare, in conformità dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, sulla base degli interventi sul mercato interno ;

considerando che con la sua decisione summenzionata la Commissione ha anche autorizzato la Repubblica federale di Germania, nei limiti degli importi massimi fissati dalla Commissione stessa e nella misura necessaria per compensare gli effetti delle disposizioni in questione, a riscuotere importi di compensazione all'importazione dagli altri Stati membri e dai paesi terzi e a concedere sovvenzioni all'esportazione negli altri Stati membri e nei paesi terzi, per i prodotti per i quali viene pagato un prezzo d'intervento o di acquisto in applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, nonché per i prodotti contemplati da detti regolamenti o che formano oggetto di una regolamentazione specifica, in conformità dell'articolo 235 del trattato ed il cui prezzo dipende da quello dei primi ;

considerando che dette misure hanno lo scopo di mantenere provvisoriamente inalterato il livello dei prezzi nello Stato membro in questione, per evitare gravi e persistenti difficoltà nel suo settore agricolo ;

considerando che, con la sua decisione del 31 ottobre 1969, relativa alle modalità di applicazione della decisione della Commissione del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo [3], la Commissione ha stabilito la misura in cui possono essere adeguati taluni importi espressi in

[1] GU n. L 270 del 28. 10. 1969, pag. 1.
[2] GU n. L 273 del 31. 10. 1969, pag. 35.
[3] GU n. L 277 del 4. 11. 1969, pag. 6.

unità di conto ed in particolare le restituzioni alla produzione ; che, con detta decisione, la Commissione ha fissato anche gli importi massimi di compensazione che possono essere riscossi all'importazione dei prodotti per i quali è stato pagato un prezzo d'intervento o di acquisto, nonché di taluni prodotti il cui prezzo dipende da quello dei primi, e le sovvenzioni massime che possono essere concesse all'esportazione di detti prodotti ;

considerando che talune merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], sono fabbricate partendo da prodotti per i quali sono stati fissati importi di compensazione all'importazione e sovvenzioni all'esportazione in virtù della suddetta decisione della Commissione del 31 ottobre 1969 ;

considerando che è quindi necessario determinare, in funzione di detti importi di compensazione e di sovvenzione, le compensazioni massime che possono essere riscosse all'importazione delle merci in questione e le sovvenzioni massime che possono essere concesse alla loro esportazione ;

considerando che è opportuno fissare detti importi di compensazione e sovvenzioni in modo forfettario ; che tali importi di compensazione e sovvenzioni non sono necessari quando la loro incidenza è di modesta entità rispetto al valore medio della merce in questione ; che lo scarto tra il livello dei prezzi comuni e quello dei prezzi tedeschi, risultante dalla presente decisione, nonché la durata della validità di quest'ultima, richiedono un'autorizzazione per la concessione di sovvenzioni all'esportazione delle merci in questione, sia negli altri Stati membri che nei paesi terzi, sovvenzioni che devono essere di livello identico a quello degli importi di compensazione riscossi all'importazione ;

considerando inoltre che è opportuno fissare caso per caso gli importi di compensazione e le sovvenzioni riguardanti le merci in questione tenendo conto delle disposizioni speciali di cui, da un lato, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d), della suddetta decisione del 31 ottobre 1969 e relative alle condizioni particolari di cui beneficiano talune imprese di trasformazione della Comunità nell'acquisto di burro e, dall'altro, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 della suddetta decisione, relative all'adeguamento delle restituzioni alla produzione concesse rispettivamente per il granturco utilizzato nella fabbricazione di amido e per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2111/69 ha prorogato, per la Repubblica federale di Germania e fino ad una data che sarà fissata il più rapidamente possibile, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [2] ; che, con l'attuazione della presente decisione, detta sospensione non ha più ragione di essere per le merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 6 della decisione della Commissione del 30 ottobre 1969, le disposizioni della presente decisione sono applicabili dal 27 ottobre 1969 al 7 dicembre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nell'allegato alla presente decisione sono fissati gli importi massimi di compensazione e le sovvenzioni massime di cui all'articolo 4 della decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo, nonché le merci disciplinate dal regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, cui detti importi e sovvenzioni si riferiscono.

Articolo 2

Il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 653/68 per le merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 termina il 6 novembre 1969 alle ore 0.

Articolo 3

L'articolo 1 è applicabile dal 27 ottobre 1969 al 7 dicembre 1969.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

[2] GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

ALLEGATO

TABELLA A

Importi di compensazione all'importazione e sovvenzioni all'esportazione

Nota relativa agli importi di cui alla lettera (a)

Qualora tale merce è stata fabbricata con burro acquistato nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1033/69, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/69, al momento dell'esportazione verso i paesi terzi può beneficiare soltanto della concessione della sovvenzione massima prevista alla tabella B.

Voce della tariffa	Importi (DM/100 kg)
17.04 D I b) 6	5,64
17.04 D I b) 7	6,33
17.04 D I b) 8	7,06
17.04 D II a)	9,81
17.04 D II b)	9,08
17.04 D II c)	8,67
18.06 A I	(1)
18.06 A II	5,42
18.06 A III	7,21
18.06 B I	3,22
18.06 B II a)	8,75
18.06 B II b)	12,55
18.06 D I a)	10,54
18.06 D I b)	(2)
18.06 D II a) 1	8,67
18.06 D II a) 2	8,67
18.06 D II b) 1	27,67
18.06 D II b) 2 aa)	14,75
18.06 D II b) 2 bb)	(3) (a)
18.06 D II c) 1	Regime del n. 21.07 F da VI a IX (a)
18.06 D II c) 2	Regime del n. 21.07 F da VI a IX (a)
19.01 A	5,93
19.01 B	4,43
19.02 A	6,11
19.02 B I a) 2 aa)	4,10
19.02 B I a) 2 bb)	6,62
19.02 B I d) 1	3,70
19.02 B I d) 2	2,45
19.02 B I e) 1	5,64
19.02 B I e) 2	6,22

Voce della tariffa	Importi (DM/100 kg)
19.02 B I f) 2	6,22
19.02 B II a)	8,24
19.02 B II b)	12,81
19.07 A	4,43
19.07 B	5,75
19.07 C	14,02
19.07 D I	2,56
19.07 D II	4,54
19.08 A I	4,58
19.08 A II	5,31
19.08 A III	6,08
19.08 B III a) 1	3,37
19.08 B III a) 2	3,37
19.08 B III b) 1	4,43
19.08 B III b) 2	4,43
19.08 B III c) 1	6,22
19.08 B III c) 2	5,16
19.08 B IV a) 1	4,79
19.08 B IV a) 2	4,79
19.08 B IV b) 1	5,38
19.08 B IV b) 2	4,72
19.08 B V a)	5,75
19.08 B V b)	6,00
21.06 A II a)	4,61
21.06 A II b)	1,35
21.07 C I	3,22
21.07 C II a)	8,75
21.07 C II b)	12,55
21.07 D I a) 1	12,63
21.07 D I a) 2	28,51
21.07 D I b) 3	25,36

Voce della tariffa	Importi (DM/100 kg)
21.07 D II a) 1	14,02
21.07 D II a) 2	20,31
21.07 D II a) 3	25,95
21.07 D II a) 4	37,15
21.07 D II b)	31,70
21.07 E	19,03
21.07 F I b) 2 bb)	3,59
21.07 F I b) 2 cc)	4,54
21.07 F I c) 2 aa)	3,73
21.07 F I c) 2 bb)	4,68
21.07 F I c) 2 cc)	5,38
21.07 F I d) 1	3,26
21.07 F I d) 2 aa)	5,16
21.07 F I d) 2 bb)	5,89
21.07 F I e) 1	5,78
21.07 F I e) 2	6,73
21.07 F I f)	6,84
21.07 F II a) 1	6,33
21.07 F II a) 2 aa)	8,27
21.07 F II a) 2 bb)	9,22
21.07 F II a) 2 cc)	10,17
21.07 F II b) 1	7,36
21.07 F II b) 2 aa)	8,97
21.07 F II b) 2 bb)	9,92
21.07 F II c) 1	8,13
21.07 F II c) 2 aa)	10,07
21.07 F II c) 2 bb)	10,76
21.07 F II d) 1	9,59
21.07 F II d) 2	11,27
21.07 F II e)	11,75
21.07 F III a) 1	12,66
21.07 F III a) 2 aa)	14,60
21.07 F III a) 2 bb)	15,56
21.07 F III b) 1	13,69
21.07 F III b) 2	15,30
21.07 F III c) 1	14,49
21.07 F III c) 2	16,14
21.07 F III d) 1	15,92
21.07 F III d) 2	16,65
21.07 F III e)	17,02
21.07 F IV a) 1	19,03
21.07 F IV a) 2	20,94
21.07 F IV b) 1	20,02
21.07 F IV b) 2	21,26
21.07 F IV c)	20,83
21.07 F V a) 1	28,51 (a)
21.07 F V a) 2	28,99 (a)
21.07 F V b)	29,24 (a)
21.07 F VI a) 1	(4) (a)
21.07 F VI a) 2	(5) (a)
21.07 F VI b) 1	(6) (a)
21.07 F VI b) 2	(7) (a)
21.07 F VI c)	(8) (a)
21.07 F VII a) 1	(9) (a)
21.07 F VII a) 2	(10) (a)
21.07 F VII b) 1	(11) (a)
21.07 F VII b) 2	(12) (a)
21.07 F VIII a)	(13) (a)
21.07 F VIII b)	(14) (a)
21.07 F IX	(15) (a)
22.02 B I	1,83
22.02 B II	2,64
22.02 B III	4,83

Note della tabella A

	Importi (DM/100 kg)
(1) **18.06 A I**	
tenore, in peso, di saccarosio :	
— inferiore al 20 %	1,08
— uguale o superiore al 20 % e inferiore al 35 %	2,16
— uguale o superiore al 35 % e inferiore al 50 %	3,24
— uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	4,33

	Importi (DM/100 kg)
(2) **18.06 D I b)**	
tenore, in peso, di saccarosio :	
— inferiore al 20 %	12,30
— uguale o superiore al 20 % e inferiore al 35 %	11,27
— uguale o superiore al 35 % e inferiore al 50 %	10,25
— uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %	9,24
— uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	8,21
— superiore all'80 %	7,19
(3) **18.06 D II b) 2 bb)**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— superiore al 6,5 % e inferiore all'11,5 %	15,80
— uguale o superiore all'11,5 % e inferiore al 16,5 %	20,70
— uguale o superiore al 16,5 % e inferiore al 21,5 %	24,86
— uguale o superiore al 21,5 % e inferiore al 26 %	28,53
(4) **21.07 F VI a) 1**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 26 % e inferiore al 33 %	20,84
— uguale o superiore al 33 % e inferiore al 40 %	25,68
— uguale o superiore al 40 % e inferiore al 45 %	27,79
(5) **21.07 F VI a) 2**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 26 % e inferiore al 33 %	22,76
— uguale o superiore al 33 % e inferiore al 40 %	27,60
— uguale o superiore al 40 % e inferiore al 45 %	29,71
(6) **21.07 F VI b) 1**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 26 % e inferiore al 33 %	22,28
— uguale o superiore al 33 % e inferiore al 40 %	27,12
— uguale o superiore al 40 % e inferiore al 45 %	29,23
(7) **21.07 F VI b) 2**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 26 % e inferiore al 33 %	23,72
— uguale o superiore al 33 % e inferiore al 40 %	28,56
— uguale o superiore al 40 % e inferiore al 45 %	30,67
(8) **21.07 F VI c)**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 26 % e inferiore al 33 %	24,08
— uguale o superiore al 33 % e inferiore al 40 %	28,92
— uguale o superiore al 40 % e inferiore al 45 %	31,03
(9) **21.07 F VII a) 1**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 45 % e inferiore al 55 %	34,74
— uguale o superiore al 55 % e inferiore al 65 %	41,69
(10) **21.07 F VII a) 2**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 45 % e inferiore al 55 %	35,84
— uguale o superiore al 55 % e inferiore al 65 %	42,79

	Importi (DM/100 kg)
(11) **21.07 F VII b) 1**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 45 % e inferiore al 55 %	36,18
— uguale o superiore al 55 % e inferiore al 65 %	43,13
(12) **21.07 F VII b) 2**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 45 % e inferiore al 55 %	36,08
— uguale o superiore al 55 % e inferiore al 65 %	43,03
(13) **21.07 F VIII a)**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	48,64
— uguale o superiore al 75 % e inferiore all'85 %	55,58
(14) **21.07 F VIII b)**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore al 65 % e inferiore al 75 %	49,36
— uguale o superiore al 75 % e inferiore all'85 %	56,30
(15) **21.07 F IX**	
tenore, in peso, in materie grasse provenienti dal latte :	
— uguale o superiore all'85 % e inferiore al 95 %	62,53
— uguale o superiore al 95 %	68,34

TABELLA B

Numero della tariffa doganale comune	Importi di compensazione (DM/100 kg)
18.06 D II b) 2 bb)	(1)
18.06 D II c)	Regime del n. 21.07 F da VI a IX
21.07 F V a) 2	0,48
21.07 F V b)	(2)
21.07 F VI a) 2	1,92
21.07 F VI b) 1	1,44
21.07 F VI b) 2	2,88
21.07 F VI c)	3,24
21.07 F VII a) 2	1,10
21.07 F VII b) 1	1,44
21.07 F VII b) 2	1,34
21.07 F VIII b)	0,72

	Importi di compensazione (DM/100 kg)
(1) **18.06 D II b) 2 bb)**	
aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte :	
— superiore a 6,5 % e inferiore a 11,5 %	3,75
— uguale o superiore a 11,5 % e inferiore a 16,5 %	2,31
— uguale o superiore a 16,5 % e inferiore a 21,5 %	1,08
(2) **21.07 F V b)**	
aventi tenore in peso di saccarosio :	
— inferiore a 20 %	1,08
— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	2,16
— uguale o superiore a 40 % e inferiore a 60 %	3,61
— uguale o superiore a 60 %	5,05